

FAQ

Bando

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHİ STORICI

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- 1. In merito alle caratteristiche del "Borgo Storico" evidenziate al punto A.3a dell'Allegato A - Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici, si chiede se il Borgo antico o Centro Storico o Frazione indicato dal bando debba essere appositamente individuato dal Soggetto proponente, in modo da evidenziarne la delimitazione rispetto a tutto il centro abitato, oppure se tale "Borgo" sia da intendersi implicitamente definito dal solo territorio incluso in Tessuto Storico - TS così come definito dal P.G.T. comunale vigente.**

Il bando "Borghi storici", al punto A.3 Soggetti beneficiari stabilisce, tra l'altro, che "Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni con una popolazione residente – dati ISTAT al 31/12/2019 – fino a 30.000 abitanti, aventi nel loro territorio un Borgo antico o Centro Storico o Frazione, con popolazione, orientativamente, fino a 3.000 abitanti e che rientrino nelle caratteristiche specificate nel successivo punto A.3a."

Tra le "Caratteristiche del Borgo storico" indicate al punto A.3a, "Il borgo storico o frazione deve avere una presenza indicativa di almeno il 70% di edifici storici anteriore al 1939." Tale caratteristica fa riferimento a tutti gli edifici presenti entro il perimetro del Borgo storico o Centro storico o Frazione, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata.

La descrizione delle caratteristiche del borgo storico previste dal bando deve essere riportata nella "Proposta progettuale" (Allegato 2 del bando).

La puntuale delimitazione del Borgo antico o Centro Storico o Frazione per il bando è demandata alle competenti strutture tecniche comunali e può essere rappresentata nella "Cartografia dell'area interessata dal progetto" (paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", punto 4).

2. Quali sono le principali caratteristiche del borgo?

Il Borgo deve offrire un patrimonio che si faccia apprezzare per qualità urbanistica e architettonica, nonché la presenza delle seguenti caratteristiche:

- qualità degli accessi al Borgo e compattezza/omogeneità della massa costruita;
- preservazione del legame tra microsistema urbano, storicamente determinato, ambiente naturale circostante;

- armonia dei volumi costruiti, delle "aperture" (porte/finestre), dei materiali e dei colori (es. facciate e dei tetti), con eventuale presenza di elementi decorativi simbolici (frontoni, insegne, stucchi ecc.).

Il comune deve dimostrare, attraverso elementi concreti, la volontà di intraprendere una strategia di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione del proprio patrimonio misurabili, ad esempio, secondo i criteri indicati nel punto A.3a del bando.

La descrizione delle caratteristiche del borgo storico previste dal bando deve essere riportata nella "Proposta progettuale" (Allegato 2 del bando).

3. È obbligatorio stipulare anche l'atto di compravendita/titolo di legittimazione degli immobili prima della presentazione dell'istanza di contributo?

Le aree e gli immobili oggetto di intervento, come sottolineato al punto B.2 *Progetti finanziabili*, devono essere di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento) entro la data di presentazione dell'istanza. Nel caso di acquisizione di un immobile oggetto di opere o interventi da finanziare, l'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dell'immobile al Comune deve avvenire prima della domanda di finanziamento.

4. Ci sarà un bando nel 2022?

Il bando è unico ed è aperto dal 1° febbraio al 12 marzo 2021.

5. È possibile presentare istanza per una proprietà privata?

No. Le aree e gli immobili oggetto di intervento, come sottolineato al punto B.2 *Progetti finanziabili*, devono essere di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del Comune istante).

6. La Comunità Montana vorrebbe presentare una candidatura come capofila in aggregazione al Comune 1, e altre candidature come partner in aggregazione al Comune 2, al Comune 3, ecc. È possibile?

Il punto A3 *Soggetti beneficiari*, stabilisce che possono presentare domanda di contributo regionale tutti i Comuni lombardi, in forma singola o associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni). Il Comune se intende presentare singolarmente una domanda di contributo non può partecipare alle citate forme associate tra comuni.

La Comunità montana è una delle forme istituzionali di associazione tra Comuni previste dal Bando. La Comunità montana, in quanto unione di comuni, svolge il ruolo di soggetto capofila e può presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora una Comunità montana, soggetto capofila

del partenariato tra comuni, presenti una domanda di finanziamento, i medesimi Comuni non possono presentare singolarmente domanda di finanziamento.

7. Quale relazione c'è tra le disposizioni del bando e le normative e regolamentari vigenti?

I Comuni che presentano domanda di contributo sono tenuti a rispettare, oltre agli obblighi previsti dal bando, tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, anche di settore, aventi incidenza sulla disciplina delle attività e degli interventi da realizzare, anche se non espressamente richiamanti nel bando medesimo.

Gli interventi proposti devono essere "compatibili" ovvero "conformi" alle previsioni degli strumenti di pianificazione del Comune territorialmente interessato.

8. Se il comune A partecipa in partenariato con l'unione dei comuni di cui fa parte (formata dai comuni A e B), il comune B può partecipare al bando singolarmente?

Al punto C.1 del bando è specificato che ciascun Comune, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di partecipazione. Il Comune che intende presentare singolarmente una domanda di contributo non può presentare ulteriori richieste di finanziamento per interventi sul proprio territorio mediante sottoscrizione di Accordo di Partenariato di cui al "punto A.3 "Soggetti beneficiari".

L'Unione di Comuni è una delle forme istituzionali di associazione tra Comuni previste dal Bando. Qualora un'Unione di Comuni, soggetto capofila del partenariato tra comuni, presenti una domanda di finanziamento i medesimi Comuni non possono presentare singolarmente domanda di finanziamento.

9. È possibile presentare istanza di finanziamento per un progetto riguardante l'accessibilità al Borgo storico, collocato fuori dal perimetro ma a ridosso dello stesso?

L'esempio esposto rientrerebbe negli interventi di cui al punto "2. riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità" del par. "B.2 "Progetti finanziabili". In questo specifico caso, pur essendo l'intervento all'esterno del borgo storico ma a ridosso, è chiara la finalità di miglioramento dell'accessibilità dello stesso – da argomentare, in ogni caso, nella proposta progettuale - quindi la domanda di finanziamento, sotto questo aspetto, sarebbe considerata ammissibile.

10. È possibile che un Comune, facente parte di un'Unione di Comuni, presenti una domanda di partecipazione al bando in forma singola, ma con una rendicontazione delle spese a nome dell'Unione dei Comuni, in quanto il Servizio Lavori Pubblici viene gestito da tale Unione?

Sì, è possibile qualora l'Unione dei Comuni svolga attività di centralizzazione delle committenze per conto del Comune che presenta domanda di partecipazione al bando; lo stesso Comune, beneficiario del contributo, rimane comunque responsabile della rendicontazione delle spese nel rispetto delle indicazioni del bando al punto C4.b "Caratteristiche della fase di rendicontazione".

11. Il Comune può partecipare al bando in oggetto mediante la presentazione di un progetto per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della Parrocchia, sottoscrivendo con quest'ultima un comodato d'uso della durata di 50 anni?

La Parrocchia/Curia non è una "Amministrazione pubblica". Non è quindi ammissibile un intervento su un immobile di proprietà della Parrocchia di cui il Comune detiene un comodato d'uso per 30 anni.

12. Alla presentazione della domanda è obbligatorio avere la proprietà pubblica o è sufficiente avere un contratto preliminare di acquisto registrato?

Il Bando si riferisce sia ad aree che ad immobili a condizioni che queste siano, come sottolineato al punto B.2 Progetti finanziabili, di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento).

In caso di acquisizione di aree o immobili, l'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dell'area o immobile al Comune deve avvenire prima della domanda di finanziamento.

13. È possibile presentare istanza di finanziamento per un immobile attualmente non utilizzato?

Come specificato al punto A.1 Finalità e obiettivi, il Bando "Borghi storici" è rivolto a sostenere l'avvio di processi volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale, quale azione di incentivo agli investimenti per la ripresa economica, pertanto, a rilevare non è tanto l'uso o il disuso dell'immobile interessato dall'intervento quanto la sua capacità di attuare la strategia rigenerativa adottata dal Comune.

14. È possibile presentare istanza di finanziamento per un progetto riguardante un parco pubblico?

Interventi relativi a "parchi pubblici" possono essere ricompresi nella tipologia di intervento "riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità" (punto 2 del paragrafo B.2 Progetti finanziabili).

15. Con riferimento al Bando "Borghi storici" si chiede se la realizzazione di una rotonda potrebbe rientrare tra le tipologie di intervento

Il Bando "Borghi storici" è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale. La realizzazione di una rotonda potrebbe rientrare nella tipologia di intervento "riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità" (punto 2

del paragrafo B.2 Progetti finanziabili); l'intervento è finanziabile nella misura in cui dimostra di perseguire le finalità del bando.

16. Il primo lotto funzionale di un progetto è stato finanziato con il precedente bando della l.r. 9/2020. Per il secondo lotto, è possibile presentare istanza di finanziamento facendo riferimento al presente bando?

Se il secondo stralcio dell'intervento citato consiste in opere e lavori funzionalmente distinti da quelli del primo stralcio, con una procedura di appalto, affidamento lavori e contratto distinti e autonomi rispetto al primo stralcio, il secondo lotto potrebbe essere, per questo aspetto, ritenuto ammissibile al Bando "Borghi storici".

17. Per un intervento che ha già ottenuto il finanziamento parziale da Regione Lombardia (ad es. con il precedente bando della l.r. 9/2020), è possibile presentare istanza di finanziamento – facendo riferimento al medesimo appalto - per la quota parte restante con il presente bando?

Il finanziamento (punto B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione) è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell'UE ove non è prescritto il divieto di cumulo. Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali, concessi a qualsiasi titolo per le stesse opere o interventi; pertanto non potrà essere finanziato dal presente Bando uno stesso intervento già finanziato (seppur in parte) da altro Bando regionale.

18. All'interno di un più ampio progetto di riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree verdi urbane poste all'interno del centro storico, nell'ambito del compendio immobiliare di proprietà pubblica, Villa, anche al fine di tutelare l'integrità del bene vincolato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, si chiede se sia consentita la realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

Il Bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale, quale azione di incentivo agli investimenti per la ripresa economica. L'intervento è finanziabile nella misura in cui dimostra di perseguire tale scopo.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

19. Per un preliminare inquadramento aiuti di Stato cosa è necessario compilare?

Per un preliminare inquadramento ai fini della disciplina aiuti di Stato è necessaria la compilazione dei punti VIII.1 "Modalità di gestione degli interventi" e VIII.2 "Inquadramento Aiuti di Stato" della scheda "proposta progettuale".

20. Ai fini dell'inquadramento aiuti di Stato è richiesta la descrizione delle modalità con cui si intende gestire l'intervento?

Ai fini dell'inquadramento aiuti di Stato è richiesta la descrizione delle modalità attraverso cui si intende gestire ciascun intervento mediante la compilazione dei punti VIII.1 "Modalità di gestione degli interventi" e VIII.2 "Inquadramento Aiuti di Stato" della scheda "proposta progettuale" (allegato 2 del bando).

Anche per interventi relativi ad immobili di proprietà comunale destinati allo svolgimento di attività istituzionali o funzioni o servizi pubblici occorre indicare se si prevede una gestione diretta dell'Amministrazione ovvero se si intende affidare la gestione, anche in parte, a un soggetto gestore, indicando le modalità di gestione (tra cui l'eventuale presenza di attività economica, bacino di utenza,), gli impegni giuridici, finanziari e le responsabilità del gestore, nonché i tempi di attivazione del servizio.

21. Quali tipologie di opere sono ammesse dal bando?

Il Bando si riferisce ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento) ed afferenti anche a più di una delle seguenti tipologie:

1. recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e di beni pubblici del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico (possono rientrare, ad esempio, mura/pavimentazioni), tra cui anche interventi di eliminazione barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e acustica;
2. riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità;
3. infrastrutture per l'erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l'accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, etc.).

22. Si chiede la possibilità di presentare la richiesta di finanziamento per lo stesso progetto su entrambi i due bandi rigenerazione e borghi storici in quanto la nostra proposta di intervento rispecchia i criteri di entrambi i due bandi.

È possibile partecipare ad entrambi i bandi ("rigenerazione urbana" e "borghi storici"), anche col medesimo progetto se si rispettano i requisiti richiesti da entrambi i bandi. Nel caso il progetto rientrasse in entrambe le graduatorie e risultasse finanziabile in entrambi i bandi, potrà però essere destinatario di uno solo dei due finanziamenti. Infatti entrambi i bandi stabiliscono che "Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali, concessi a qualsiasi titolo per le stesse opere o interventi."

23. È possibile la cumulabilità dei finanziamenti?

Ai sensi del punto B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione del Bando, il finanziamento regionale è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell'UE ove non è prescritto il divieto di cumulo.

24. È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento?

Non è possibile inserire nel Piano economico-finanziario interventi per i quali non viene richiesto il finanziamento.

È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento nella misura in cui questi siano funzionali a dimostrare la coerenza e l'impatto del progetto e degli interventi in termini di capacità di favorire l'avvio di processi di rigenerazione urbana e a chiarire la strategia, oggetto rispettivamente delle lettere a) e b) dei criteri di valutazione di cui al punto C3.c Valutazione delle domande.

Tra i criteri premiali è inoltre contemplata la Connessione e integrazione o sinergia con progetti/iniziative in corso di realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello regionale (anche nell'ambito di misure o bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei).

25. Per 1° e 2° anno nella sezione VII.1 della "proposta progettuale" (allegato 2) si intende 2021-2022 oppure 12 mesi a partire da.... ?"

Al punto B3 del bando Spese ammissibili sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario o dal soggetto capofila delle forme associative e dagli altri soggetti partner, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 30 novembre 2020.

Tuttavia, per la costruzione del piano economico-finanziario di cui alla sezione VI. 1 gli anni di riferimento sono il 2021 e il 2022.

26. Si chiede conferma della data 30 novembre 2020 per decorrenza delle spese ammissibili; inoltre, in caso di più progetti riconducibili ad un unico masterplan, si chiede la possibilità di inserire progetti per i quali non viene richiesto finanziamento ma che concorrono ad incrementare il valore generale del masterplan aumentando la quota in finanziamento diretto da parte del Comune

La decorrenza delle spese ammissibili del 30 novembre 2020 è confermata nel punto B.3 Spese ammissibili del Bando. Non è possibile inserire nel Piano economico-finanziario interventi per i quali non viene richiesto il finanziamento. È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento nella misura in cui questi siano funzionali a dimostrare la coerenza e l'impatto del progetto e degli interventi in termini di capacità di favorire l'avvio di processi di rigenerazione urbana e a chiarire la strategia, oggetto rispettivamente delle lettere a) e b) dei criteri di valutazione di cui al punto C3.c Valutazione delle domande.

Tra i criteri premiali è inoltre contemplata la Connessione e integrazione o sinergia con progetti/iniziative in corso di realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello regionale (anche nell'ambito di misure o bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei).

Secondo quanto stabilito dal punto B3 sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario o dal soggetto capofila delle forme associative e dagli altri soggetti partner, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 30 novembre 2020.

Non sono comunque ammissibili le spese di interventi già realizzati.

27. Sono ammissibili le spese di interventi già realizzati o in corso di realizzazione?

Non sono ammissibili le spese di interventi già realizzati o in corso di realizzazione di appalti già contrattualizzati.

La decorrenza delle spese ammissibili del 30 novembre 2020, confermata nel punto B.3 Spese ammissibili del Bando, si riferisce alla progettazione e realizzazione di interventi o opere pubbliche da appaltare e per la cui esecuzione, prevista per il 2021-2022, viene presentata domanda di finanziamento sul Bando.

28. Sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti partner?

Secondo quanto stabilito dal punto B3 sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario o dal soggetto capofila delle forme associative e dagli altri soggetti partner, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 30 novembre 2020.

Non sono comunque ammissibili le spese di interventi già realizzati.

29. Si richiede conferma della possibilità di proporre a finanziamento il progetto in corso di realizzazione che sviluppa la riqualificazione degli spazi centrali del territorio comunale - piazza e sagrato chiesa parrocchiale- come intervento in grado di tradurre in modo più coerente gli obiettivi di incentivo agli investimenti quale “volano” per la ripresa economica, accompagnando questo intervento con una serie di ulteriori iniziative legate all’infrastrutturazione delle reti ed alla riduzione del contributo di costruzione (così come indicato nella legge di rigenerazione urbana e territoriale) per incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali e/o artigianali ed ottenere una complessiva riqualificazione del tessuto urbano e sociale alla scala locale. Tale richiesta nasce dalla constatazione che gran parte delle spese saranno fatturate successivamente alla data del 30 novembre 2020 (le prime sono state emesse dopo tale data), nonostante l’approvazione del progetto esecutivo e le successive fasi di appalto dei lavori, risalgano evidentemente ai mesi precedenti.

Non sono ammissibili le spese di interventi già realizzati o in corso di realizzazione di appalti già contrattualizzati.

La decorrenza delle spese ammissibili del 30 novembre 2020 si riferisce alla progettazione e realizzazione di interventi o opere pubbliche da appaltare e per la cui esecuzione, prevista per il 2021-2022, viene presentata domanda di finanziamento sul Bando

30. Tra le spese tecniche ammissibili sono inclusi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 qualora le mansioni siano svolte da personale interno?

Il bando contempla tra le “spese non ammissibili” (paragrafo B.3 Spese ammissibili) le spese per il personale dipendente. Di conseguenza nell’ambito degli “oneri per somme a disposizione risultanti

dal Quadro Tecnico Economico (QTE) di progetto relativo all'intervento o al programma di interventi" (ritenute ammissibili dal bando), che comprende varie voci di spesa, non sono ammesse le spese relative alla retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di cui all'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del Dlgs 50/2016.

31. L'acquisizione di immobili è una spesa ammissibile?

Tra le spese ammissibili è ammessa l'acquisizione di beni immobili ma deve essere connessa con la realizzazione di opere e lavori da parte del Comune riguardanti il medesimo immobile e inerenti alle tipologie di intervento indicate al punto B.2 "Progetti finanziabili" del bando per le quali si ricorda che il termine per inizio lavori è il 30 novembre 2021 e che i lavori devono essere conclusi e i relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione devono essere presentati entro il 20 novembre 2022.

Pertanto, in termini generali le spese di acquisto di aree o immobili sono ammissibili. Tuttavia, occorre che il Comune proponente valuti con particolare attenzione la fattibilità amministrativa dell'intervento e il relativo cronoprogramma delle fasi propedeutiche all'avvio dei lavori rispetto alla tempistica fissata dal bando.

32. Tra le spese ammissibili rientrano anche le spese di "pubblicità"/ divulgazione su diversi canali dell'opera?

Le spese di "divulgazione su diversi canali dell'opera realizzata" non sono ammissibili in quanto spese di gestione.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

33. Al fine dell'ottenimento della premialità si chiede di descrivere la presenza di: "Partecipazione del Comune a reti di collaborazione finalizzate alla promozione e alla valorizzazione turistico-culturale con eventuale possesso di marchi di certificazione di rilevanza nazionale e internazionale (es. "Borghi più belli d'Italia", "Borghi Bandiera Arancione" del Touring Club Italiano, etc.)". Nel caso il comune non faccia già parte dei marchi di certificazione ma ne abbia fatto domanda entro la scadenza del bando è prevista la premialità? Per l'attribuzione della premialità possono valere anche altre reti locali di collaborazione tra comuni dello stesso ambito per la valorizzazione e promozione del territorio?

Le reti di collaborazione finalizzate alla promozione e alla valorizzazione turistico-culturale citate dal bando ("Borghi più belli d'Italia", "Borghi Bandiera Arancione" del Touring Club Italiano, etc.) sono enunciate a titolo esemplificativo, pertanto possono ben valere altre reti locali che perseguano i medesimi obiettivi.

Non è applicata la premialità ai comuni che abbiano solo fatto domanda di ammissione a una delle suddette Associazioni. Il Comune al momento dell'istanza di finanziamento deve essere associato.

34. È previsto un livello minimo di progettazione

Non è richiesto dal bando, come requisito di ammissibilità dell'intervento, un livello minimo di progettazione.

All'atto di presentazione della domanda di contributo (par. C.1 Presentazione delle domande) deve essere allegata la "Proposta progettuale" (redatta secondo il facsimile Allegato 2, scaricabile dal sistema su "Bandi Online") dove va indicato – al punto V.3 Stato di progettazione degli interventi - il livello di progettazione di ciascun intervento.

Il Comune beneficiario del contributo e soggetto attuatore dell'intervento è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021; i lavori devono essere conclusi e i relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione devono essere presentati entro il 20 novembre 2022.

35. Quale è il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo?

Il progetto definitivo può essere presentato contestualmente o successivamente all'accettazione del contributo e comunque deve essere presentato in tempo utile per l'inizio dei lavori che deve avvenire entro il 30 novembre 2021 salvo la concessione di proroghe ai sensi del punto D3 del Bando. La mancata presentazione del progetto comporterà in ogni caso la decadenza dell'intero contributo.

36. È possibile allegare immagini?

Nella "Proposta progettuale" (redatta secondo il facsimile Allegato 2, non si prevede l'inserimento di immagini. Eventuali immagini possono essere inserite nella "Cartografia dell'area interessata dal progetto" (punto 4, paragrafo C.1 Presentazione delle domande).

37. Per quanto riguarda la copertura finanziaria relativa al progetto candidato, il Comune deve dichiarare di avere già la disponibilità al momento della presentazione della domanda o, a seguito dell'esito positivo della valutazione, il Comune potrà provvedere all'ottenimento delle risorse necessarie in funzione della quota di finanziamento da parte della Regione?

Il Comune al momento dell'istanza di finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte dal contributo regionale con risorse proprie stanziare nel bilancio comunale o con altre risorse pubbliche o private.

La copia dei provvedimenti previsti dal Bando al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", punto 6), sono provvedimenti adottati dal Comune per l'approvazione del progetto e la copertura finanziaria della spesa degli interventi.

38. Dove devono essere indicati i dati relativi alla copertura finanziaria?

Il Comune al momento dell'istanza di finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte dal contributo regionale con risorse proprie stanziare nel bilancio comunale o con altre risorse pubbliche o private.

I suddetti dati devono essere indicati nell'allegato 2 "proposta progettuale", resi nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art 47 – dpr 445/2000 che ne attesta la veridicità:

- Al punto IV, nella tabella delle “fonti finanziarie” di copertura dei costi degli interventi
- Al punto VII.2, nella tabella delle fonti finanziarie

Come indicato al paragrafo C.1 Presentazione delle domande, punto 6), la domanda di finanziamento deve includere, tra l’altro, copia dei provvedimenti adottati dal Comune per l’approvazione del progetto e per la copertura finanziaria della spesa relativa agli interventi

39. In fase di caricamento della domanda oltre all’allegato 2 è possibile allegare tutto il progetto completo dell’intervento al fine di favorire una migliore lettura dell’intervento proposto?

No, non è prevista la possibilità di allegare progetti. Oltre alla “Proposta progettuale”, redatta secondo il facsimile Allegato 2 del Bando, deve essere caricata a sistema su “Bandi Online” la “Cartografia dell’area interessata dal progetto, con localizzazione degli interventi”, come indicato al punto C.1 Presentazione delle domande del Bando.

40. La cartografia relativa al progetto candidato deve essere firmata elettronicamente. La firma elettronica dev’essere del Legale Rappresentante del Comune o del tecnico progettista?

Al paragrafo C.1 “Presentazione delle domande”, punto 4), la domanda di finanziamento deve includere la “Cartografia dell’area interessata dal progetto, con localizzazione degli interventi previsti, da sottoscrivere con firma elettronica e da caricare a sistema su “Bandi Online”. Come per gli altri documenti da caricare su “Bandi Online”, la firma elettronica deve essere del Legale Rappresentante del Comune o suo delegato.

41. Dove si trova la copia editabile della “Proposta progettuale”?

La “Proposta progettuale”, redatta secondo il facsimile Allegato 2, è scaricabile dal sistema su “Bandi Online”.

<https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/amministrazione-territorio/rigenerazione-urbana-paesaggio/interventi-finalizzati-riqualificazione-valorizzazione-turistico-culturale-borghi-storici-RLZ12021016782>

42. Le tempistiche inserite nel cronoprogramma delle opere (VI.4 e VI.5) e la suddivisione del budget in 1° e 2° anno (VII.1 e VII.2) sono vincolanti? Cosa succede nel caso in cui debbano essere variate rispetto alla proposta progettuale presentata?

Le tempistiche inserite nel cronoprogramma sono elementi di valutazione dei criteri riportati alle lettere lettera b) e c) del punto C3.c Valutazione delle domande, eventuali discostamenti dalle stesse sono possibili fermo restando la fattibilità dell’intervento entro i termini perentori.

Il bando indica come perentori il termine di inizio dell’esecuzione dei lavori (20 novembre 2021) e la presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo (20 novembre 2022), salvo la concessione di proroghe.

Nel punto D3 Proroghe dei termini del Bando, è specificato che la concessione di una proroga dei termini per l’inizio dell’esecuzione lavori e per la presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo, fino ad un massimo di 9 mesi, è condizionata al verificarsi di fatti sopravvenuti di forza maggiore non imputabili al proponente o agli altri soggetti partner che devono

essere riportati in una richiesta motivata da produrre entro almeno 60 giorni prima dal del termine previsto tramite il sistema informatico Bandi online.

Le fonti di copertura dei costi stimati degli interventi sono vincolanti. il Comune al momento dell'istanza di finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte dal contributo regionale con risorse proprie stanziare nel bilancio comunale o con altre risorse pubbliche o private.

43. È sufficiente allegare la delibera di giunta per la copertura finanziaria?

La copia dei provvedimenti previsti dal Bando al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", punto 6), sono i provvedimenti adottati dal Comune per l'approvazione del progetto e la copertura finanziaria della spesa degli interventi.

44. È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento?

Al fine del conteggio del cofinanziamento, non è possibile inserire spese di interventi già realizzati o di interventi per i quali non viene richiesto un contributo nell'ambito della partecipazione al bando. È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento nella misura in cui questi siano funzionali a descrivere al meglio la più ampia Strategia di rigenerazione urbana adottata dal comune (Allegato 2, campi da completare del punto I.).

45. In fase di caricamento della domanda oltre all'allegato 2 è possibile allegare tutto il progetto completo dell'intervento al fine di favorire una migliore lettura dell'intervento proposto?

No, non è prevista la possibilità di allegare progetti. Oltre alla "Proposta progettuale", redatta secondo il facsimile Allegato 2 del Bando, deve essere caricata a sistema su "Bandi Online" la "Cartografia dell'area interessata dal progetto, con localizzazione degli interventi", come indicato al punto C.1 Presentazione delle domande del Bando.

DISPOSIZIONI FINALI

46. Si chiede chiarimento circa gli indicatori?

Gli indicatori del punto D.5 del bando sono di carattere generale riferiti al bando nel suo complesso. Quelli richiesti nella scheda progetto sono gli indicatori di risultato attinenti alle specifiche tipologie di intervento della proposta progettuale e quindi sono proposti dai Comuni che presentano l'istanza:
A titolo esemplificativo

- Indicatori di impatto ambientale: es. sostenibilità ed efficienza energetica, ...
- Indicatori di impatto sociale: es. superfici di aree esterne pubbliche e di edifici pubblici con funzione di socializzazione, inclusività (numero di associazioni culturali o no-profit coinvolte nel progetto), servizi alla terza età (superficie di spazi dedicati alla terza età, indicatore occupazionale (numero di nuove attività o servizi), ...

- Indicatori di impatto culturale: es. recupero e valorizzazione dei beni immobili, ambienti e paesaggi vincolati, servizi educativi di base (superficie per asili nido, scuole materne, etc.), servizi educativi superiori (superficie per attività destinate all'istruzione superiore, biblioteche, scuole superiori, etc.), servizi o strutture di intrattenimento (superficie per teatri, spazi per concerti, etc.), servizi o strutture culturali - (superficie per musei, spazi espositivi, etc.), ...
- Indicatori di impatto urbano-territoriale: es. superfici / aree a verde, superfici / aree destinate alla viabilità pedonale, alla viabilità ciclabile, mobilità pubblica, ...
- Indicatori di impatto economico-finanziario: es. cofinanziamento comunale o di altre fonti di finanziamento, ...

47. Sono previste Proroghe?

Al punto D3 Proroghe dei termini del Bando è specificato che la concessione di una proroga dei termini per l'inizio dell'esecuzione lavori e per la presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo, fino ad un massimo di 9 mesi, è condizionata al verificarsi di fatti sopravvenuti di forza maggiore non imputabili al proponente o agli altri soggetti partner che devono essere riportati in una richiesta motivata da produrre entro 60 giorni dal termine previsto tramite il sistema informatico Bandi online.

Occorre quindi che il Comune proponente valuti con particolare attenzione la fattibilità amministrativa dell'intervento e il relativo cronoprogramma delle fasi propedeutiche all'avvio dei lavori rispetto alle tempistiche fissate dal bando.